



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

# ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - [RCIC875006@ISTRUZIONE.IT](mailto:RCIC875006@ISTRUZIONE.IT) - [www.icsansperatocardeto.edu.it](http://www.icsansperatocardeto.edu.it)

IC - "SAN SPERATO CARDETO" - RC  
Prot. 0003132 del 27/02/2021  
A-9 (Uscita)

## ATTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ✓ **Premesso** che il diritto di sciopero è regolato dalla legge 12 giugno 1990 , n. 146;
- ✓ **Tenuto conto** che , per il Comparto Scuola, in data 12 gennaio 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 8 , la delibera 17 dicembre 2020 della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l'Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAI e ANIEF in data 2 dicembre 2020;
- ✓ **Preso atto** che tale Accordo Nazionale sostituisce l'Accordo Collettivo Nazionale del 3 marzo 1999;
- ✓ **Considerato** che, ai sensi dell'art.3, comma 2 dell'Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, presso ogni istituzione scolastica ed educativa il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001, individuano, in un apposito protocollo di intesa, il numero dei lavoratori interessati e i criteri di individuazione dei medesimi;
- ✓ **Premesso** che non c'è stata la richiesta di apertura della sessione di contrattazione da parte delle OO.SS. rappresentative;

### EMANA

il presente ATTO finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

### Art. 1

#### Campo di applicazione e durata del presente ATTO

- a) Il presente ATTO determina il numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo e i criteri di individuazione degli stessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'art.3, comma 1, lettere a) – h) del medesimo Accordo;
- b) La determinazione del numero dei lavoratori necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili formulata nel presente ATTO si basa sull'organico assegnato per l'anno scolastico in corso. E' valida fino alla sottoscrizione del successivo, fermo restando che, nel caso di modifiche all'organico, si valuterà l'eventuale modificazione dei contingenti minimi.
- c) Il Dirigente Scolastico provvede ad emanare il Regolamento previsto dall'art.2, comma 3 dell'Accordo, sulla base del presente ATTO e nel rispetto dell'Accordo medesimo.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

# ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - [RCIC875006@ISTRUZIONE.IT](mailto:RCIC875006@ISTRUZIONE.IT) - [www.icsansperatocardeto.edu.it](http://www.icsansperatocardeto.edu.it)

## Art. 2

### Prestazioni indispensabili

L'art.2 del nuovo Accordo , ai sensi della legge 12 giugno 1990 , n. 146, evidenzia che i servizi pubblici essenziali e le prestazioni indispensabili nelle istituzioni scolastiche ed educative sono:

- 1) Istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art.1, comma 2 lett. D) della legge 12 giugno 1990 , n. 146;
- 2) Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;
- 3) Attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico.

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

#### ISTRUZIONE SCOLASTICA

- 1) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- 2) Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
- 3) Vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne.

#### IGIENE, SANITA' E ATTIVITA' ASSISTENZIALI A TUTELA DELL'INTEGRITA' FISICA DELLE PERSONE

- 1) Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
- 2) Servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi e preconfezionati.

#### ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PRODUZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA E BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ GESTIONE E MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI; SICUREZZA E SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI CON IL SERVIZIO SCOLASTICO

- 1) Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
- 2) Attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanti attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.

#### EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONE DI SOSTENTIMENTO

- 1) Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

# ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - [RCIC875006@ISTRUZIONE.IT](mailto:RCIC875006@ISTRUZIONE.IT) - [www.icsansperatocardeto.edu.it](http://www.icsansperatocardeto.edu.it)

## Art. 3 Contingenti

In relazione a quanto indicato nell'Accordo del 2.12.2020, i servizi pubblici essenziali nella scuola e i relativi contingenti di personale necessari ad assicurarli sono i seguenti:

Servizi e prestazioni indispensabili	Figure professionali	Numero
Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	Docenti	Tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità
	Assistenti amministrativi	1 assistente amministrativo nell'ufficio alunni e 1 assistente amministrativo nell'ufficio personale
	Collaboratori scolastici	1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza nell'ingresso e 1 collaboratore scolastico per l'ufficio di segreteria e sede di svolgimento scrutini

Servizi e prestazioni indispensabili	Figure professionali	Numero
Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio	Collaboratori scolastici	1 collaboratore scolastico per plesso interessato

Servizi e prestazioni indispensabili	Figure professionali	Numero
Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.	DSGA	Direttore dei servizi generali e amministrativi
	Assistenti amministrativi	1 assistente amministrativo
	Collaboratori scolastici	1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza nell'ingresso



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

# ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - [RCIC875006@ISTRUZIONE.IT](mailto:RCIC875006@ISTRUZIONE.IT) - [www.icsansperatocardeto.edu.it](http://www.icsansperatocardeto.edu.it)

## Art. 4

### Criteri di scelta

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione di cui all'art. 3, comma 2 dell'Accordo, si definiscono i seguenti criteri :

- 1) La volontarietà e, in subordine;
- 2) La rotazione a partire dall'ultima posizione in graduatoria interna di istituto;
- 3) Nel caso in cui i criteri di cui ai precedenti n. 1) e 2) non siano sufficienti a coprire i servizi essenziali, si procederà all'estrazione a sorte alla presenza del Dirigente scolastico ( o di un suo delegato), di un componente la RSU e di un assistente amministrativo.

Per quanto non contemplato nel presente ATTO si rimanda all'Accordo Integrativo Nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018.

## Art. 5

### Norme da rispettare in caso di sciopero

Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- 1) Non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- 2) Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turno, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può, comunque superare la giornata;
- 3) Gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata – possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative, all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all'art. 10 comma 6 lett. b) e dal comma 10 lett. a) dell'Accordo; l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
- 4) In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un'azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui all'art. 10 comma 1 dell'Accordo ; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1 comma 4 lett. a), b) e c) dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
- 5) Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
- 6) Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE CALABRIA



IC "SAN SPERATO - CARDETO"

## ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN SPERATO - CARDETO"

Via Riparo Cannavò, 24 - 89133 Reggio Calabria

Telefono 0965/672052 - 683088 - 673553 - Fax 0965/673650

C. M. RCIC875006 - C. F. 92081250802 - [RCIC875006@ISTRUZIONE.IT](mailto:RCIC875006@ISTRUZIONE.IT) - [www.icsansperatocardeto.edu.it](http://www.icsansperatocardeto.edu.it)

I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Non possono essere proclamati scioperi:

- a) Dal 01 al 05 settembre;
- b) Nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

### Art. 6

#### Iscrizioni, operazioni di scrutini, esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di iscrizione e di scrutinio finale sono così disciplinate:

- 1) Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come termini delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- 2) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- 3) Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Per quanto non contemplato nel presente ATTO si rimanda all'Accordo Integrativo Nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Anna Teresa Currà**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*